

# S T A T U T O

## Articolo 1

Nello spirito della Costituzione italiana è costituito con sede a Trieste, Via Masaccio n. 24 , il "Circolo Culturale Popolare STELLA".

## Articolo 2

Il Circolo si propone la promozione di attività culturali sportivo-ricreative. Tali attività possono essere realizzate anche insieme ad altre associazioni, compresi i partiti politici, che condividono gli orientamenti culturali dell'associazione.

Nella sede del Circolo stesso è aperto un bar per soli soci.

## Articolo 3

Il numero dei soci è illimitato. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo , il quale ha il diritto di accogliere o respingere la domanda.

I soci ed i loro familiari hanno diritto di frequentare tutte le manifestazioni indette dal Circolo.

I soci sono tenuti a pagare i contributi di cui all' articolo 4) , ed a osservare il presente Statuto e le deliberazioni degli organi sociali. Il circolo può promuovere iniziative aperte a tutti.

#### Articolo 4

Il patrimonio sociale è costituito dai contributi anche dei soci, di contributi ed elargizioni da parte di altre persone od enti sia pubblici che privati e dalle entrate ( o passivo, o pareggio ) del bar del circolo stesso. Il contributo associativo è intrasmissibile.

#### Articolo 5

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato alla assemblea per l'approvazione entro il trentuno marzo dell'anno successivo. Il residuo attivo di bilancio , non avendo l'associazione fini di lucro, sarà devoluto come segue :

- il dieci per cento al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere culturale-sportivo-ricreativo e spese impreviste.

Non è possibile distribuire durante la vita dell'associazione utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali a soci o ad altri soggetti, salva naturalmente la possibilità si porre in essere attività culturali sportivo ricreative in cooperazione con altri enti o associazioni utilizzando fondi dell'associazione.

#### Articolo 6

L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno con lettera ai soci. I soci devono essere convocati all'assemblea con lettera che dovrà pervenire almeno sette giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione sarà anche affisso presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni prima dell'assemblea. L'assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza semplice con l'intervento in prima convocazione di almeno una metà degli iscritti ed in seconda convocazione da tenersi mezz'ora dopo la prima con l'intervento di qualsiasi numero di soci.

Essa approva il bilancio, procede alla nomina delle cariche sociali, delibera il programma generale delle attività di cui all'articolo 2) ed i relativi stanziamenti , nonché tutte le altre questioni attinenti alla gestione sociale che saranno proposte per la delibera.

L'Assemblea dei soci può modificare lo Statuto. In questo caso è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci.

Ogni socio dispone di un solo voto. Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea dei soci può stabilire i criteri in base ai quali si può essere ammessi o esclusi dall'associazione ; le deliberazioni dell'assemblea , comprese quelle relative ai bilanci , saranno affisse per almeno dieci giorni nella sede dell'associazione.

#### Articolo 7

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci. In questo secondo caso , l'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera a maggioranza dei soci con la partecipazione di almeno una metà.

#### Articolo 8

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri eletti tra i soci. Nomina nel suo seno il Presidente, un Vice Presidente ed un segretario.

Il Consiglio Direttivo cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e provvede all'ordinaria amministrazione, redige i bilanci , delibera circa l'ammissione dei soci e svolge tutte le altre attività inerenti al funzionamento del Circolo che non siano riservate al Presidente o all' assemblea.

### Articolo 9

Il presidente ha l'intestazione della licenza di P.S. (prevista ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), la rappresentanza, la firma sociale. In caso di sua assenza o impedimento, le relative mansioni spettano al Vice-Presidente.

### Articolo 10

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri di cui due effettivi ed uno supplente. Dura in carica due anni. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo. Ha il controllo della contabilità sociale e dà il parere sul Bilancio sia preventivo che consuntivo.

### Articolo 11

Tutte le cariche sociali durano due anni.

### Articolo 12

La durata dell'Associazione viene fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta).

La decisione di scioglimento del Circolo deve essere presa dalla maggioranza di almeno tre quinti dei soci presenti all'Assemblea, la cui validità è data dalla partecipazione del cinquanta per cento del corpo sociale.

In questo caso l'assemblea delibera sul riparto del patrimonio sociale che deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

### Articolo 13

Per quanto no previsto dal presente Statuto sono applicabili le disposizioni di legge.